

Specialised investment fund (SIF) di diritto lussemburghese

Il 13 febbraio 2007 il Parlamento lussemburghese ha adottato una legge sugli Specialised Investment Fund (SIF). La nuova legge sostituisce quella del 19 luglio 1991 in materia di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) riservati agli investitori istituzionali.

Principali caratteristiche

- ▶ **Veicolo soggetto a una regolamentazione ridotta, che beneficia dello status di fondo regolamentato in Lussemburgo**
- ▶ **Definizione più ampia di investitori idonei**
- ▶ **Non vi sono limitazioni concernenti le attività e gli investimenti ammessi**
- ▶ **Flessibilità delle norme di diversificazione del rischio**
- ▶ **È consentita la separazione patrimoniale tra molteplici comparti**
- ▶ **Non è richiesta una società di promozione**
- ▶ **Obblighi di informativa ridotti**

1. Ambito di applicazione

1.1 Investitori idonei

Tre categorie di investitori sono autorizzate a investire nel SIF:

- ▶ investitori istituzionali
- ▶ investitori professionali
- ▶ altri investitori esperti che hanno aderito per iscritto alla qualifica di investitori esperti e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - investimento minimo di EUR 125.000 nel SIF; o
 - giudizio positivo da parte di un istituto di credito o di un altro professionista del settore finanziario che certifichi la loro capacità di valutare l'investimento in questione e i rischi ad esso relativi.

Quest'ultima categoria permette agli investitori privati sofisticati (inclusi i clienti privati facoltosi, c.d. "high net worth") di accedere al SIF.



1.2 Regime opzionale

L'adesione al regime SIF deve essere effettuata inserendo un'indicazione in tal senso nei documenti costitutivi o di offerta.

Tuttavia, gli OICR esistenti conformi alla normativa del 1991 sono automaticamente disciplinati dalla Legge sui SIF senza alcuna formalità.

2. Aspetti legali

2.1 Forme legali

I SIF possono essere costituiti:

- ▶ in forma contrattuale (come Fondi comuni di investimento), oppure
- ▶ in forma societaria
 - come Società di investimento a capitale variabile (*Société d'Investissement à Capital Variable* - SICAV)
 - come Società di investimento a capitale fisso (*Société d'Investissement à Capital Fixe* - SICAF)

Qualora il SIF sia costituito sotto forma di SICAV/SICAF, esso potrà avere la forma legale di società per azioni (*Société Anonyme*, "SA"), società a responsabilità limitata (*Société à Responsabilité Limitée*, "SARL"), società in accomandita per azioni (*Société en Commandite par Actions*, "SCA") o società cooperativa costituita sotto forma di SA.

Inoltre, si fa presente che il SIF può essere costituito sotto forma di fondo multicomparto, in cui ciascun comparto corrisponde a un pool separato di attività e passività.

2.2 Struttura patrimoniale

Il SIF deve avere un patrimonio di almeno EUR 1.250.000. Tale capitale minimo deve essere raggiunto entro 12 mesi dalla data di autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza lussemburghese (la CSSF).

2.3 Valutazione delle attività

Sebbene il SIF debba valutare le proprie attività al fair value, lo statuto o il regolamento di gestione possono stabilire le modalità del calcolo di tale valore. Pertanto, potranno essere utilizzati altri criteri di valutazione, come quelli enunciati da associazioni professionali (EVCA, RICS ecc.).

3. Regole d'investimento

3.1 Attività ammesse

Il SIF può investire in attività di ogni tipo, incluse le azioni, i titoli di debito, gli immobili, gli strumenti finanziari derivati, gli hedge fund e gli investimenti in private equity.

3.2 Politica d'investimento e diversificazione del rischio

Il SIF è tenuto per legge a rispettare il principio di diversificazione del rischio. Tuttavia, dal momento che la legge non fornisce una descrizione dettagliata del concetto di diversificazione del rischio, la CSSF ha emesso una circolare recante linee guida in merito al livello minimo di diversificazione del rischio che deve essere garantito dal SIF.

Ai sensi della circolare, un SIF e ciascuno dei suoi comparti non possono investire oltre il 30% del patrimonio nella medesima linea di investimento. Questa limitazione non si applica agli investimenti in organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti a obblighi di diversificazione del rischio equivalenti a quelli applicabili ai SIF.

4. Aspetti regolamentari

4.1 Quadro regolamentare

Il SIF è un veicolo regolamentato soggetto alla vigilanza permanente della CSSF. Tuttavia, il SIF beneficia di una regolamentazione "ridotta", dal momento che è concepito per investitori esperti, ritenuti in grado di valutare i rischi insiti nei loro investimenti. L'attività del SIF può iniziare senza la preventiva approvazione della CSSF, a condizione che la richiesta di autorizzazione sia depositata nel mese successivo alla costituzione del SIF.

Si fa presente che, pur non effettuando un'analisi approfondita dell'intera documentazione, la CSSF deve approvare i documenti di offerta, gli statuti/regolamenti di gestione, gli amministratori/gestori (che devono disporre dei requisiti di professionalità e onorabilità) e la scelta della banca depositaria del SIF.

4.2 Obbligo di custodia

Il SIF deve affidare la custodia delle attività a una banca depositaria con sede in Lussemburgo.

4.3. Obbligo di nomina di un'Amministrazione centrale

Il SIF è tenuto a nominare un Agente amministrativo centrale in Lussemburgo.

4.4. Obbligo di nomina di una società di revisione

Il bilancio di esercizio del SIF deve essere certificato da una società di revisione lussemburghese.

4.5 Obbligo di nomina di un promotore

Per la costituzione del SIF non è necessario alcun promotore.

4.6 Obblighi di informativa

Il SIF deve redigere un documento di offerta (prospetto informativo) e una relazione annuale.

La relazione annuale deve essere presentata agli investitori entro i 6 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario. La relazione annuale deve includere lo stato patrimoniale, il conto economico, i dati salienti relativi all'esercizio finanziario e informazioni aggiuntive relative alla valutazione.

Ai sensi di una circolare CSSF, il SIF deve altresì pubblicare una relazione mensile. Tuttavia, in pratica, qualora il SIF non calcoli un NAV con frequenza mensile, la relazione può essere redatta sulla base della relazione precedente. Il SIF non è tenuto a consolidare le società detenute nel portafoglio ai fini d'investimento. Inoltre, non è soggetto all'obbligo di pubblicazione del NAV.

5. Aspetti fiscali

Il SIF è esente dalle imposte sul reddito e sulle plusvalenze, nonché dalle ritenute alla fonte sulle distribuzioni.

L'unica imposta cui il SIF è soggetto è un'imposta annua di sottoscrizione pari allo 0,01% del NAV. Tuttavia, possono essere applicate alcune esenzioni in funzione degli investimenti sottostanti.

6. I servizi offerti da Experta Luxembourg

Experta Luxembourg fornisce servizi relativi a strutture societarie e d'investimento nonché di pianificazione finanziaria e successoria. Experta Luxembourg offre a clienti privati, società e investitori istituzionali soluzioni su misura elaborate mediante tecniche di pianificazione creativa in diverse giurisdizioni.

Experta Luxembourg può assistere i propri clienti nella creazione e nella gestione di SIF, coordinando l'intero processo di costituzione e fornendo tutti i servizi di Amministrazione centrale.

Per ulteriori informazioni si prega di contattarci al numero telefonico **+352.26.92.55-1** o all'indirizzo e-mail experta@experta.lu

Gennaio 2011

La presente scheda informativa intende fornire un quadro generale degli aspetti salienti del SIF. Si consiglia di consultare Experta Luxembourg prima di assumere qualsiasi iniziativa, poiché il presente documento non può da solo spiegare tutti gli aspetti attinenti alla costituzione e amministrazione di un SIF. Infine si prega di tener presente che questo documento ha finalità puramente illustrative e non deve essere interpretato come una consulenza giuridica o fiscale.